

## Il Prefetto della Provincia di Firenze

Prot. n. 1 6795 Citt.za

VISTA l'istanza presentata online a questo Ufficio in data 22 febbraio 2019, con la quale il cittadino straniero Le residente in ha chiesto la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9 della legge 05.02.1992

VISTO l'art. 9.1 della medesima legge, inserito dall' art. 14 D.L. n. 113/18, convertito, con modificazioni, dalla legge n.132/18, che ha introdotto la necessità, per i richiedenti la cittadinanza italiana, di produrre documentazione attestante un'adeguata conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B1 QCER;

CONSIDERATO che la norma esclude da tale onere solo i titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo. 9, D. Lgs n. 286/1998 e coloro che hanno sottoscritto l'accordo di întegrazione di cui all'art. 4 bis D. Lgs 286/1998 e al DPR n. 179/2011;

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno n. 666 del 25.1.2019, la quale dispone che, per le istanze prive di tale documentazione presentate a decorrere dal 4 dicembre 2018, data di entrata in vigore della citata legge n. 132/18, fino al 25 gennaio 2019, data di emanazione della predetta circolare ministeriale, la Prefettura debba fare richiesta di specifica integrazione documentale, con comunicazione ai sensi dell'art. 10bis L. 241/1990 e successive modificazioni, procedendo, in caso di mancata integrazione, alla dichiarazione di inammissibilità dell'istanza;

VERIFICATA la documentazione allegata all'istanza e preso atto che alla medesima non risultava allegata documentazione attestante un'adeguata conoscenza della lingua italiana, né copia del titolo di soggiorno UE o gli estremi dell'accordo di integrazione;

VISTA la nota della locale Questura, nella quale si evidenzia che il richiedente per il rilascio del

titolo di soggiorno non ha sostenuto il test di lingua italiana;

DATO ATTO della comunicazione ex art. 10bis L. 241/1990 inviata in data 17 aprile 2019 tramite il servizio di messaggistica del portale del Ministero dell'Interno all'indirizzo email indicato dall'interessato, con la quale questo Ufficio ha comunicato al medesimo la necessità di produrre, ove in possesso, entro il termine di 10 giorni, la suddetta documentazione;

CONSIDERATO che in data 29 maggio 2019 l'interessato ha inserito documentazione non idonea a documentare un'adeguata conoscenza della lingua italiana ai sensi della normativa sopracitata;

VISTI gli artt. 9 e 9.1 della legge 05.02.1992 nº 91, così come modificato dalla legge 132/18, nonchè l'art. 2 D.P.R. 18.4.1994 n° 362;

## DECRETA

l'istanza del Alla Drume è dichiarata inammissibile per carenza del requisito essenziale della adeguata conoscenza della lingua italiana.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica.

Il Comando Stazione CC. di Lastra a Signa è incaricato della notifica del presente provvedimento.

Firenze.

- 6 SET 2019

1/mm

IL PREFETTO